



notiziario

dell'Associazione Proprietà Edilizia di Belluno

www.confediliziabelluno.it

Direzione-Redazione-Amministrazione: Belluno, via S. Andrea 6 - tel. 0437 26935 - fax 0437 292442 - Iscrizione Tribunale di Belluno n. 1-78 del 15-4-1978
Poste italiane SpA - Spedizione in abb. post. 70% NE/BL - Stampa DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL) Direttore responsabile: Michele Vigne

pubblicazione mensile - contiene IP

anno XLV gennaio-febbraio 2022 - n. 1-2

IL RIORDINO DEL CATASTO? È UNA TASSA OCCULTA Serve invece semplificare il fisco e i bonus

Ci sono tre tipi di riforme: quelle che ci chiede l'Europa, quelle che si dice vengano chieste dall'Europa, e quelle di cui il Paese ha bisogno. Contrariamente a quanto i più danno per scontato, la riforma fiscale, intesa come razionalizzazione complessiva dei tributi (basi imponibili, livelli delle aliquote, ecc.), non è richiesta dall'Europa né tanto meno dal Pnrr. Basta scorrere i documenti, come la decisione di esecuzione del Consiglio con cui il Pnrr italiano è stato approvato il 13 luglio scorso, per vedere che il termine «riforma fiscale» non compare nel dettagliato elenco di «*milestones*» e «*targets*» (per 568 pagine!). I pagamenti dei fondi Pnrr non dipendono dall'approvazione di questa riforma, che quindi non rientra fra quelle che «ci chiede l'Europa».

Va quindi accantonato quel senso di urgenza con cui si è tentato di forzare un provvedimento che invece richiede ponderatezza, perché rientra fra quelli di cui il Paese ha bisogno. Quello che il Paese chiede, anche in questo campo, è innanzitutto certezza del diritto, da raggiungere con una semplificazione. La proposta fiscale della Lega è tutta all'insegna di questo principio: dalla flat tax, nelle sue varie declinazioni (a partire da quella per le partite Iva), all'accorpamento delle scadenze, alla razionalizzazione dei bonus (in particolare, in ambito edilizio), all'eliminazione delle microtasce.

Va in questa direzione anche il superamento dell'Irap, in parte realizzato in legge di bilancio, e l'ormai imprescindibile riforma della riscossione. L'evasione si combatte alleggerendo l'onere fiscale sui contribuenti ma anche liberando l'amministrazione fiscale dall'o-

nere di adempimenti fini a sé stessi, di innumerevoli pratiche, magari di importo irrisorio, riferite a contribuenti fisicamente o economicamente deceduti, la cui gestione sottrae risorse a un'efficace attività di controllo. Quest'ultima può essere sufficientemente incisiva senza violare la riservatezza del cittadino e può essere efficace senza addossare al contribuente l'onere della prova. Va invertita la tendenza che ci vede procedere verso uno Stato di polizia fiscale, in cui l'amministrazione, che tutto vuole sapere, chiede comunque al contribuente di documentare (naturalmente in forma cartacea!) la propria innocenza, invece di essere lei a individuare e provare eventuali illeciti, grazie alla mole sterminata di dati di cui dispone.

Su molti, se non tutti, questi principi di buonsenso, che da sempre caratterizzano le proposte di Confedilizia, era stato approvato a giugno 2021 il documento delle commissioni parlamentari congiunte. Ma non tutti questi spunti sono stati recepiti dal Governo nella legge delega, che ha intrapreso il suo normale iter parlamentare nella commissione Finanze della Camera, prima di passare al Senato. È stata invece aggiunta una pericolosa allusione a riforme del catasto che nascondono, sotto una generica esigenza di adeguamento, un ben preciso intento di inasprimento della tassazione sugli immobili. Simili misure sarebbero deleterie per il Paese nel 2022 come lo furono nel 2012.

Confedilizia ha insistentemente chiesto pertanto che vengano stralciate dalla delega. La riforma di cui il Paese ha bisogno per consolidare il proprio percorso di crescita futuro deve, come prima cosa, lasciarsi alle spalle gli errori clamorosi del passato.

Al momento di andare in stampa apprendiamo che il Centro destra all'unanimità ha depositato un emendamento volto a stralciare dal testo del ddl fiscale l'articolo della riforma del Catasto.

BILANCI LOCALI E TRIBUTI 2022 PROROGA AL 31 MARZO

Il Ministero dell'interno, con decreto 24.12.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2021, n. 309, ha differito dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali. A tale data, quindi, slitta il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, quale l'Imu, compresa l'addizionale Irpef e le tariffe di servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali. Questi – sempre per effetto della normativa vigente – anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 31 marzo, hanno effetto dall'1.1.2022.

Per quanto concerne, infine, le delibere relative all'Imu, si ricorda che le stesse, per essere valide, devono anche essere pubblicate entro il 28 ottobre di ciascun anno sull'apposito sito delle Finanze.

**I SOCI SONO
L'UNICA VERA
NOSTRA FORZA**




**ASSOCIATI A
CONFEDILIZIA
PER IL 2022
E DIVENTA
PROTAGONISTA
DELLE NOSTRE
BATTAGLIE E
CAMPAGNE**

BONUS EDILIZI E DECRETO MILLEPROROGHE ALL'ESAME DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA BELLUNESE

L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione proprietà edilizia – Confedilizia si è riunito in Belluno presso la sede di via Mezzaterra per esaminare i recenti provvedimenti del Governo e del Parlamento che hanno visto le proroghe, con rivisitazione, dei bonus in edilizia che hanno tenuto con il fiato sospeso molti proprietari di casa e condòmini che avevano iniziato, ed alcuni già programmato con relative progettazioni, interventi di recupero del patrimonio edilizio. Eh, sì. Perché

nonostante tutto – ricorda il presidente della Confedilizia Veneta Michele Vigne – ci sono ancora brave persone che decidono di dedicare parte dei propri risparmi alla casa, comportandosi come aveva detto il grande presidente Luigi Einaudi "Chi è disposto a consacrare alla casa parte del proprio reddito, nove volte su dieci è anche un buon cittadino".

Relativamente ai recenti provvedimenti si è notato che lo Stato ha, almeno fino al dicembre 2023, prorogato ►



SUPERBONUS 110%
LA TUA CASA, IL TUO MONDO.

Scopri l'agevolazione green per i lavori di recupero e riqualificazione energetica e antisismica della tua casa. Con Ecoprestito CiviBank finanzia i tuoi interventi e si rende disponibile ad acquistare il tuo credito fiscale.

Con Superbonus 110% hai un motivo in più per amare l'ambiente. E la tua casa.

Civi Bank

La Banca per il NordEst

Banca di Civitate | Direzione Generale via sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1 - 33043 Civitate del Friuli | info@civibank.it | www.civibank.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio delle condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso tutte le filiali della banca.

► il superbonus 110% e limitandolo però al 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Prorogati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto bonus casa) al 50% che dal 2025 dovrebbe tornare al 36%. L'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile, oggetto di uno degli interventi cosiddetti trinant (rif. Superbonus 110%), per i quali spetta la detrazione Irpef del 50% con un limite di spesa è diminuito rispetto al 2021 da 16 mila a 10 mila euro per il 2022 e a 5 mila euro per il 2023 ed il 2024. Mantenuta la sistemazione a verde delle aree scoperte private per le quali spetta una detrazione Irpef del 26% fino al limite di spesa di 5 mila euro. Il bonus facciate, prorogato fino al 31 dicembre 2022, per il quale la detrazione, a suo tempo del 90%, viene ridotta al 60% e termina nel 2022. Questi una sintesi i punti principali e possiamo dire che è andata "meno male", ricorda il presidente della Confedilizia Veneta Michele Vigne, ma la cosa a dir poco vergognosa che abbiamo scoperto nel decreto milleproroghe è la norma che blocca l'aggiornamento Istat del canone di locazione corrisposto dalle pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. L'aggiornamento era quantomai necessario, specie in periodi di inflazione marcata, se si considera che i contratti in questione hanno solitamente una durata di dodici anni (sei più sei), sempre con il medesimo canone.

Pensiamoci un attimo, ricorda Vigne, un blocco che dura da undici anni! E già, perché anche il Governo Draghi, con il decreto «Milleproroghe» (art. 3, comma 3, d.l. n. 228/2021), si è adeguato a questa prassi iniziata nel 2012 dal Governo Monti, proseguita da tutti gli Esecutivi successivi e avalata dal Parlamento in tre diverse composizioni.

Non c'è niente da fare, è sempre così, commenta sconsolato Vigne, specie quando si tratta di immobili: Viene disposta, in via eccezionale, una deroga a una regola in essere da decenni e quella eccezione diventa la nuova regola.

In questo caso, poi, le motivazioni con le quali viene calpestato il diritto del proprietario dell'immobile hanno del risibile.

La prima consiste nella «eccezionalità della situazione economica». Al momento del primo varo della disposizione, come detto, il Governo era presieduto dal senatore a vita Mario Monti. La situazione economica poteva considerarsi, in effetti, eccezionale (sulle motivazioni dell'eccezionalità non soffermiamoci: si confrontano ancora diverse teorie).

Pochi mesi prima, quel Governo aveva pensato bene di recuperare i denari per la manovra cosiddetta «Salva Italia», guarda caso, proprio dagli immobili, quasi triplicando la patrimoniale che li colpiva (e anche su questo, sarà una casualità, l'applicazione «in via sperimentale» dell'Imu si avvia, col 2022, verso l'undicesimo anno di... sperimentazione). Ma come può essere difendibile una norma che si fonda sull'eccezionalità della situazione economica e la si proroga ancora dopo undici anni?

La seconda motivazione è altrettanto imbarazzante. Essa, infatti, risiede nelle «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica».

Ma come? Lo Stato spende e spande i soldi dei contribuenti, spreca risorse in lungo e in largo, e si preoccupa di contenere la spesa pubblica solo quando c'è da pagare a un proprietario quanto concordato in contratto e previsto dalla legge?

Inutile proseguire – conclude Vigne – non servono ulteriori commenti. Si tratta di una norma vergognosa, che il Parlamento farebbe bene a cancellare in sede di conversione in legge del decreto «Milleproroghe».

BULLI SCATENATI IN CENTRO CITTÀ CONFEDILIZIA: «EVITARE I BUONISMI»

Andando da avanti così, c'è da preoccuparsi. Confedilizia osserva e aspetta, perché l'ondata di violenza di queste settimane potrebbe acquietarsi, questa è la speranza, come peggiorare e allora sì che il mercato immobiliare del capoluogo ne risentirebbe.

«Episodi come quelli a cui stiamo assistendo e di cui si legge nei giornali in questi giorni potrebbero smorzare l'impulso agli investimenti questo è chiaro - commenta il presidente di Confedilizia veneta, il bellunese Michele Vigne -, siano naturalmente preoccupati. Se la situazione continua ad essere questa, allora anche gli sforzi profusi dall'amministrazione con tutti gli investimenti degli ultimi anni nella parte storica della città, potrebbero risultare vani».

Al momento Il mercato è in stallo, non c'è il fermento di dieci anni fa, ma nemmeno un down. Il timore è proprio quello di una svalutazione degli edifici e di un allontanamento di possibili investitori. «Non è il tempo di essere buonisti – osserva - bisogna spegnere subito questa violenza prima che degeneri ulteriormente. Con gli investimenti ed i programmi messi in atto dal Comune, il centro di Belluno sarebbe dovuto diventare il bon bon della città. Invece assistiamo a vandalismi e pestaggi».

Vigne commenta così i casi balzati alla cronaca tra dicembre e i primi giorni di gennaio, il susseguirsi di risse, danni ai beni privati e furti lamentati dai cittadini e dai commercianti e che sono culminati con il pestaggio di un cinquantenne avvenuto pochi giorni prima della fine dell'anno. Manifestazioni simili di violenza e di rabbia da parte di bande di giovani rabbiosi non si erano mai viste nel tranquillo capoluogo dolomitico, dove gli investimenti hanno sempre fatto gola a chi aveva un gruzzolo da investire nel mattone.

Alessia Trentin
il Gazzettino 9.1.2022

LEGGE DI BILANCIO 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021, è stata pubblicata la legge n. 234 del 30.12.2021, contenente la manovra per l'anno 2022 (legge di bilancio 2022).

Di seguito si riassumono le norme di nostro maggiore interesse, mentre si ricorda che sul sito Internet confederale vi sono specifiche tabelle illustrative delle varie detrazioni fiscali inerenti il comparto (per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, interventi antisismici ecc.).

Superbonus, proroghe differenziate (art. 1, commi 28 e 29)

Il superbonus viene prorogato, con scadenze differenziate e detrazione decrescente, in relazione al soggetto beneficiario, sostituendo integralmente l'attuale comma 8-bis dell'art. 119, del decreto "Rilancio".

Anche per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025 viene mantenuta la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura.

Norme del decreto "Anti-frodi" (art. 1, commi da 28 a 36, e comma 41)

Nel corso dell'esame parlamentare, sono state trasfuse nella legge di bilancio 2022 le norme del d.l. n. 157/2021 noto come decreto "Anti-frodi", che nel contempo viene abrogato, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso decreto.

Viene poi stabilito che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorra fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro il 9.2.2022.

Viene infine precisato a quali interventi si applicano i prezzi individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6.8.2020.

Cessione del credito e sconto in fattura per garage (art. 1, comma 29)

Per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, viene data la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura.

Proroga al 2024 degli altri bonus edilizi (art. 1, commi 29, 37 e 38)

Vengono prorogati per gli anni 2022, 2023 e 2024 i seguenti bonus edilizi: detrazione potenziata (50% con tetto di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi; interventi per l'efficientamento energetico di cui all'art. 14, d.l. n. 63/2013; interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, d.l. n. 63/2013; "bonus verde".

Viene mantenuta la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura.

Proroga con modifiche del "bonus mobili" (art. 1, comma 37)

Viene prorogata al 31.12.2024 la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione, da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (tetto di spesa, quindi, diminuito rispetto al precedente tetto per il 2021 pari a 16.000 euro).

Proroga con modifiche al cd. "bonus facciate" (art. 1, commi 29 e 39)

Viene prorogata di un anno (fino al 31.12.2022) la detrazione per le spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968. Nel contempo, la percentuale di detrazione viene ridotta al 60% (rispetto a quella del 90% prevista per gli anni 2020 e 2021).

Viene mantenuta la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura.

Detrazione potenziata per l'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, comma 42)

Si prevede una detrazione dall'imposta pari al 75% per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti.

La detrazione, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su una spesa non superiore a: 50.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che abbiano uno o più accessi autonomi dall'esterno; a 40.000 euro o a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità

immobiliari che compongono l'edificio, rispettivamente per edifici composti da 2 a 8 unità e per edifici composti da più di 8 unità.

Viene prevista la facoltà di optare per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura.

Fondo per l'acquisto della prima casa (art. 1, comma 62)

Viene prorogata al 31.12.2022 (dal 31.12.2021) l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»), nella versione ampliata dal decreto «Cura Italia» a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Prima casa «under 36 anni» (art. 1, commi 151-153)

Vengono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.6.2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, con Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Detrazione maggiorata per la locazione di giovani (art. 1, comma 155)

Viene previsto – sostituendo integralmente il comma 1-ter dell'art. 16 del Testo unico delle imposte sui redditi e migliorando la misura – che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati), spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000.

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)

Si prevede, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possano beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'Imu per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica.

Il contributo verrà erogato nel limite di 10 milioni di euro l'anno, sulla base di criteri e modalità che saranno fissati con apposito decreto interministeriale.



Si dispone inoltre che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possano concedere in comodato (di durata massima di 10 anni) beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti anzidetti con onere per il comodatario di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Data la finalità della norma – che è quella di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori – si auspica che la stessa venga poi estesa anche ai proprietari degli immobili anzidetti che li diano in locazione agli esercenti in questione.

Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 675 e 676)

Viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (e cioè dall'1.1.2022), saranno definite le modalità di attuazione della presente misura, anche al fine del rispetto del limite di spesa stanziato.

Imu per soggetti residenti all'estero (art. 1, comma 743)

Viene ridotta al 37,5% (anziché al 50%) per il solo anno 2022 l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Per ogni ulteriore informazione sull'argomento e per ricevere copia del testo integrale, gli associati possono rivolgersi, come di consueto, agli uffici dell'Associazione.

CASI CLINICI DI LOCAZIONE

L'acquirente di un immobile locato può intimare lo sfratto per una morosità precedente l'acquisto?

L'acquirente di un immobile locato a terzi, in quanto cessionario "ex lege" del contratto di locazione e di tutti i diritti e le facoltà da esso scaturenti, è pienamente legittimato ad intimare al conduttore lo sfratto, a nulla rilevando né che la morosità fosse maturata prima della vendita dell'immobile, né che prima di tale momento la locazione fosse cessata per scadenza del termine (cfr. in argomento Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12883).

È valida la clausola di perdita del deposito cauzionale per rilascio senza tinteggiatura?

Non rientra fra i patti nulli di cui all'art. 79, L. 27 luglio 1978, n. 392 la clausola contrattuale che prevede la perdita del deposito cauzionale, versato all'inizio della locazione, nel caso in cui il conduttore rilasci l'immobile senza la "tinteggiatura" che espressamente il locatario si era impegnato a rifare alla fine del rapporto. Trattasi, infatti, di un caso di compensazione volontaria, previsto dalla legge all'art. 1252 c.c.

Immobile ad uso diverso, riscatto per violazione della prelazione: a chi si paga il canone in pendenza di giudizio?

Il conduttore d'immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, il quale, a seguito della violazione del diritto di prelazione di cui è titolare abbia esercitato il riscatto, è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente (il quale è subentrato nella medesima posizione del locatore alienante, in conformità al principio generale enunciato

dall'art. 1602 c.c.) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole soltanto consegue l'acquisto della proprietà dell'immobile locato.

Chi è competente per eseguire gli sfratti urbani con la forza pubblica?

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio d'immobili urbani adibiti ad uso abitativo che necessitino del ricorso alla forza pubblica è di esclusiva competenza dell'autorità prefettizia. Le norme di cui al D.L. 30 dicembre 1988, c. 551, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, attribuiscono, infatti, al prefetto il compito di assicurare ai proprietari, in possesso dei requisiti di legge, l'assistenza della forza pubblica, ma al tempo stesso lasciano alla sua valutazione stabilire – sulla base di criteri predeterminati – il tempo, le modalità e la gradualità di tale intervento. Si tratta, pertanto, di un procedimento amministrativo dal punto di vista sia soggettivo – cioè per l'Autorità cui è affidato il suo svolgimento – che oggettivo, cioè per gli specifici interessi pubblici che è volto a tutelare.

È possibile ottenere la residenza in un appartamento in locazione transitoria?

Il secondo comma dell'art. 43 del Codice civile definisce la residenza come il luogo di dimora abituale. La norma non prevede alcun requisito di durata, né consegue che per ottenere la residenza in un Comune non è di certo necessario essere titolare di un contratto di locazione quadriennale, bensì della mera, attuale (al momento della richiesta), legittimazione ad abitare in un immobile.

TESSERAMENTO 2022

**UN IMPEGNO PER TUTTI:
rinnovare il tesseramento e portare
all'Associazione un nuovo socio!**

**FACCIAMO SQUADRA
CON LA CONFEDILIZIA**

*Con un numero sempre maggiore di adesioni
la Confedilizia può meglio tutelare il proprietario di casa*



Per facilitare i pagamenti si ricorda che è possibile effettuare il versamento della quota sociale anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente c/o BANCA DI CIVIDALE SCPA- Filiale di Belluno

Iban n° IT32B0548411900CC0120000651 intestato all'Associazione.

CAUSALE: quota associativa anno 2022 - socio numero o nome e cognome